



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di liquidazione del patrimonio N. 20 / 2019

IL GIUDICE DELEGATO

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da _____ con l'avv. Pietro Maria Aiello volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione; ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 la dott. Marta Farina;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; pertanto dispone, in particolare, l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare R.G. imm. 785/2018 Trib. Pavia e delle esecuzioni presso terzi eventualmente pendenti; in ogni caso invita il liquidatore a valutare di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare già pendente ai sensi dell'art. 14-novies secondo comma;

evidenzia che con l'apertura della procedura di liquidazione il debitore perde la capacità giudiziale e pertanto nei giudizi pendenti il liquidatore deve depositare, se intende coltivarli, costituzione;





TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

dispone che la vendita dei beni del debitore avvenga attraverso procedure competitive;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di € 300,00 per i quattro anni di durata della procedura che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. I beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;

precisa che i compensi del legale del debitore, dell'OCC e del liquidatore sono liquidati su istanza di parte dal giudice e pagati al momento della ripartizione parziale o finale dell'attivo.

Si comunichi al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Pavia, 16/10/2019

Il giudice

Francesca Paola Claris Appiani

